



Filippo Azzia
NOTAIO

Repertorio n. 22083

Raccolta n. 8012

===== Verbale di assemblea straordinaria =====

===== della Società per Azioni "ACOSET S.P.A." =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore sedici e minuti trenta. =====

===== 14 giugno 2016, h. 16,30 =====

In Catania, negli uffici della società siti al Viale Mario Rapisardi n. 164. =====

Avanti a me Filippo Azzia, Notaio in Catania, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone. =====

===== E' presente =====

- RIZZO Giuseppe, nato a Catania il ventisei luglio millenovecentosessanta, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società per azioni denominata: =
- "ACOSET S.P.A.", con sede in Catania, Viale Mario Rapisardi n. 164, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale euro 3.477.521,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catania: 00132380874, R.E.A. n. 247547. =====

Detto comparente, delle cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, per la parte straordinaria e onde redigerne verbale, all'assemblea della detta società, qui riunitasi per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====


1) Modifiche statutarie atte a rendere lo Statuto adeguato alla normativa in tema di Società interamente pubbliche. =====
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto e su designazione dei presenti, il comparente RIZZO Giuseppe, il quale constata e dà atto che: =====

- l'Assemblea è stata convocata, mediante lettere raccomandate prot. n. 10871 del 31 maggio 2016, in questo luogo, per la data odierna e per le ore 16,00 in prima convocazione; =====

- sono presenti, in proprio e per deleghe acquisite agli atti della società, i soci Comuni di Adrano, Belpasso, Mascalucia, San Giovanni La Punta, Aci Sant'Antonio, Nicolosi, Gravina di Catania, Pedara, Santa Maria di Licodia, Catania, Tremestieri Etneo, Ragalna, Viagrande, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Camporotondo Etneo e Aci Bonaccorsi, complessivamente portanti il novantatre virgola cinquantaquattro per cento (93,54%) del capitale sociale, il tutto come risulta dal foglio presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "A", dispensandomi il comparente dal darne lettura; =====

- del Consiglio di Amministrazione è presente il solo

Registrato a Catania
il 28 giugno 2016
n. 12696/AT
e 356.054



comparente RIZZO Giuseppe nella qualità di Presidente; =====
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Privitera Nicolò Antonio e i Sindaci effettivi Scandura Angelo e Leanza Nicolò; =====

- si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti. =====

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno in parte straordinaria. =====

Il Presidente illustra le motivazioni che rendono necessaria la revisione dello Statuto sociale e dà subito lettura della seguente relazione dell'Organo amministrativo: =====

"Le proposte di modifica apportate allo statuto della Acoset sono per la maggior parte modifiche dovute al suo necessario adeguamento alla mutata normativa in materia di società pubbliche e, in particolare, di società pubbliche in house. Giova ricordare che la Acoset S.p.A. è la continuazione in forma societaria dell'originario consorzio pubblico di comuni, trasformatosi poi in azienda speciale ed infine in società per azioni. =====

La legislazione in materia di gestione di servizi pubblici locali, che in un primo tempo aveva parificato tout court la gestione diretta a quella esercitata tramite una società all'uopo costituita, è stata nel tempo via via raffinata fino a distinguere tra società mista, società pubblica, e società cosiddette in house, consentendo l'affidamento diretto dei servizi locali solo a quest'ultimo tipo di società che, nella sua tipizzazione normativa, diviene un organismo pubblico. =====

È stata di recente emanata una legge che delega il governo ad emanare un testo unico sulle società pubbliche. Il governo ha approvato lo schema di tale decreto legislativo che attende ora le approvazioni di rito per diventare operativo. =====

Ovviamente nella preparazione delle modifiche statutarie si è tenuto conto di tale emanando decreto. =====

Veniamo ora qui ad elencare di seguito le modifiche più importanti che rientrano nello schema di nuovo statuto che si è predisposto. =====

In primo luogo (articolo 4) si è circoscritto l'oggetto sociale limitandolo alla gestione del servizio idrico integrato affidato dai comuni soci e che deve in maniera prevalente, almeno dell'80%, essere la fonte dei ricavi della società. =====

Si è poi limitata (articolo 6) la circolazione delle azioni solo tra soci enti pubblici proprio per far sì che la società rimanga sempre una società interamente pubblica. =====

Con l'articolo 7 si è introdotto il controllo analogo che è l'istituto, di derivazione comunitaria (lo elaborò per prima la Corte di giustizia nell'ormai famoso caso Teckal),



tramite il quale gli enti soci possono avere collettivamente sulla società lo stesso rapporto che hanno sui propri servizi. =====

La clausola statutaria riprende a tal fine il dettato della direttiva europea in materia e dell'emanando decreto legislativo. =====

Per quel che attiene agli organi della società si sono previste delle modifiche per rendere più agevole e spedita la loro attività. =====

Così si è prevista la possibilità di convocazione dell'assemblea a mezzo posta certificata e l'ammissione alla stessa con la semplice iscrizione a libro dei soci senza necessità della presentazione delle azioni.(artt. 10.1 e 10.3). =====

Per quanto attiene alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è stato previsto solo un quorum deliberativo di più della metà del capitale sociale in prima convocazione e di più di un terzo del capitale sociale in seconda convocazione (articolo 10.4). Si è poi chiarita la competenza dell'assemblea alla nomina del direttore generale mentre si è restituita al consiglio d'amministrazione la competenza ad emettere obbligazioni come previsto dalla legge (artt. 10.5 e 11.4). =====

Per quanto attiene al Consiglio di amministrazione si è previsto un organo collegiale nella misura massima consentita dalla legge per le società pubbliche di tre membri (articolo 11.1) richiamando poi esplicitamente gli altri obblighi e limiti previsti per tale organo nelle società pubbliche dalla normativa speciale in materia, quote rosa, incompatibilità eccetera, (articolo 11.1). Sono state apportate poi modifiche alle formalità di convocazione dell'organo e agli obblighi temporali di riunione (articolo 11.2). È stata infine prevista la nomina di un vicepresidente che fa le veci del presidente in caso di sua giustificata e dichiarata impossibilità a svolgere le sue funzioni (articolo 12). =====

Per quanto attiene al controllo, è stato distinto tra il controllo del collegio sindacale (articolo 13) e il controllo contabile (articolo 17), prevedendo che quest'ultimo possa essere affidato anche ad un soggetto autonomo. È stata prevista l'applicazione anche alla loro nomina della normativa sulle quote rosa e l'adeguamento della loro rieleggibilità a quanto previsto per l'organo di controllo degli enti locali. =====

È stata poi infine inserita (con l'articolo 14) la disciplina, in linea con quella delle società dello stesso tipo e dimensioni, dei compiti e delle funzioni del direttore generale, figura che pur essendo già prevista nel precedente statuto non era stata precisamente definita nei suoi precisi contorni e funzioni.". =====



===== Filippo Azia notaio
Allegato "B" all'atto con i numeri 22083 del Repertorio e
8012 della Raccolta. =====

==== STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "ACOSSET S.p.A." ====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO =====

===== Articolo 1 - DENOMINAZIONE =====

E' costituita, ai sensi dell'articolo 115 del T.U.E.L. e
della vigente normativa, una società per azioni, risultante
dalla trasformazione della Azienda Speciale esercitata in
forma consortile "A. Co. S. Et.", denominata "ACOSSET
S.p.A.". =====

===== Articolo 2 - SEDE =====

La società ha sede legale in Catania. =====
Ai sensi di legge, potranno essere istituite e soppresse
sedi secondarie, rappresentanze, filiali, succursali ed
agenzie. =====

===== Articolo 3 - DURATA =====

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e
potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea in sede
straordinaria. La società, con delibera dell'assemblea
straordinaria dei soci, potrà essere anticipatamente sciolta.

===== Articolo 4 - OGGETTO =====

La società opera senza soluzione di continuità rispetto
all'attività della precedente Azienda Speciale Consorziata,
conservando tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrando in tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo all'Azienda originaria. =====

La società ha per oggetto esclusivo la gestione in via
diretta tramite affidamenti in house da parte degli Enti
soci del servizio idrico integrato consistente in =====

- captazione, sollevamento, trattamento, trasporto e
distribuzione dell'acqua per usi primari, industriali ed
agricoli; =====

- collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque
reflue; =====

- progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti
necessari alla erogazione dei servizi a rete nonché
l'esecuzione di lavori attinenti; =====


- gestione di reti, impianti e dotazioni per l'esercizio del
servizio idrico integrato. =====

- tutela dell'ambiente, sia promuovendo studi e ricerche in
merito, sia esercitando anche per conto terzi l'attività di
controllo di inquinamento idrico ; =====

- attività e servizi di consulting per conto di altre
aziende e/o enti esercenti attività del servizio idrico
integrato; =====

- qualsiasi ulteriore attività anche di gestione nel settore
del servizio idrico integrato e dei servizi connessi. =====

La società pur esercitando la sua attività principalmente



con lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici soci ricavandone almeno l'80% del suo fatturato, può svolgere le stesse attività a favore di terzi nei limiti non superiori al 20% del fatturato e solo a condizione che tale produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. =====

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale, industriale e di investimento, inclusa la richiesta e prestazioni di garanzie anche fidejussorie, con espressa esclusione dell'esercizio, in maniera professionale e nei confronti dei terzi, delle attività finanziaria e di intermediazione mobiliare. La prestazione di garanzie reali e fidejussorie potrà essere effettuata solo a favore di Enti e società controllate e collegate. =====

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società può costituire apposite società e/o partecipare ad Enti, società od altre forme associative, stipulare convenzioni ed accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per attuare opere, interventi o programmi d'intervento determinati, partecipare a gare d'appalto anche in associazione temporanea di imprese, consorzi o società consortili, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in vigore per le società a partecipazione pubblica. =====

===== **Articolo 5 - COMUNICAZIONI** =====

Le comunicazioni della società ai soci sono effettuate nel domicilio risultante dal libro dei soci. =====

===== **TITOLO II** =====

CAPITALE SOCIALE - Controllo analogo - AZIONI - OBBLIGAZIONI

===== **Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE** =====

Il capitale sociale, a norma dell'art. 115, comma 1, del DPR 267/2000, è determinato nella somma di euro tremilioniquattrocentosettantasettemilacinquecentoventuno (3.477.521,00), rappresentato da n. tremilioniquattrocentosettantasettemilacinquecentoventuno (3.477.521) azioni ordinarie del valore nominale di euro uno (1,00) cadauna. =====

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. =====

Nei limiti previsti dalla legge, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi. =====

La società per eventuali esigenze finanziarie può assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia. La società potrà richiedere finanziamenti, ad altro titolo, alle condizioni previste dalla legge, ed ottenere contributi finalizzati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Pubblici e privati, dalla Comunità Europea e da altri organismi internazionali; =====

Poiché la società, nata dalla trasformazione di un Ente consortile e da un'Azienda speciale, è e deve restare affidataria in via diretta del servizio idrico integrato degli Enti soci, non può avere soci privati e pertanto dovrà restare a totale capitale pubblico. Le azioni potranno pertanto essere cadute solo a Enti pubblici. =====

In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione non potranno essere offerte né in opzione di cui all'art. 2441, comma 1, c.c., né in prelazione di cui all'art. 2441, comma 3, c.c., a soggetti privati. Le cessioni e le offerte, le sottoscrizioni e le emissioni di azioni in violazione dei rispettivi divieti sopra descritti sono da considerarsi assolutamente nulle ed inopponibili alla società ed agli altri azionisti. =====

===== **Articolo 7 - AZIONI** =====

Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto per ciascuna. In esecuzione dell'aumento di capitale sociale possono essere emesse azioni aventi diritti diversi. = La qualità di azionista costituisce, di per sé, adesione all'atto costitutivo della società ed accettazione del presente statuto. =====

===== **Articolo 7.1 - DIRITTO DI PRELAZIONE** =====

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci, dandone loro preventiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata. I soci aventi diritto di prelazione potranno esercitare tale loro diritto mediante dichiarazione scritta che deve essere ricevuta dal socio offerente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nel caso in cui più azionisti intendano esercitare il diritto di prelazione sulle azioni oggetto di vendita, queste verranno ripartite tra i richiedenti in proporzione alle azioni da ciascuno rispettivamente possedute. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio che intenda cedere le proprie azioni potrà venderle a chiunque, fermi restando i limiti di cui al precedente art. 6. =====

===== **Articolo 8 - OBBLIGAZIONI** =====

La società può emettere obbligazioni sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, determinandone, ai sensi di legge, la fissazione delle modalità di collocamento e di emissione, avvalendosi, ove necessario, di professionisti intermediari finanziari ai sensi del Decreto Legislativo 58/98. =====

===== **ARTICOLO 8.1** =====

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile. =====

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. =====



===== TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' =====

Gli organi della società sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della società, il Collegio Sindacale e il Direttore Generale. =====

===== Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI =====

===== Articolo. 9.1 - CONVOCAZIONE =====

L'Assemblea è convocata normalmente nella sede della società od altrove per comprovate esigenze, ma comunque entro il territorio della Sicilia, su iniziativa del Presidente della società o su domanda, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. =====

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso di convocazione comunicato ai soci a mezzo di lettera raccomandata a/r o posta certificata dariceversi almeno dieci giorni prima dell'assemblea. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e della seconda convocazione e degli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedono, in quest'ultimo caso previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione. =====

L'assemblea viene inoltre convocata in seduta ordinaria per l'informativa in ordine all'andamento aziendale al 30 giugno di ciascun esercizio. =====

La convocazione dell'Assemblea deve essere eseguita senza ritardo quando essa è obbligatoria per legge. =====

===== Articolo 9.2 - PRESIDENZA E SEGRETERIA =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere di Amministrazione più anziano per età. In caso di loro assenza l'assemblea è presieduta da chi è designato a maggioranza semplice degli intervenuti. =====

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, a maggioranza semplice degli intervenuti, anche tra i non soci, su proposta del Presidente medesimo. ==

===== Articolo 9.3 - INTERVENTO E VOTO =====

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che siano iscritti nel registro dei soci. Ciascuno socio può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2372 c.c. =====

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi

sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi e di controllo della Società, ai dipendenti della stessa, alle società da questa controllate, ai membri degli organi amministrativi e di controllo ed ai dipendenti di queste, a coloro che sono titolari di ditte o proprietari di partecipazioni sociali, amministratori, impiegati o comunque stipendiati, in società che esercitino le attività rientranti nell'oggetto sociale della Società. =
 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe. =====

===== **Articolo 9.4 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI** =====

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno i due quinti del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, per le delibere aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 2369 c.c. =====
 Per la nomina dei membri degli organi sociali si applicano le disposizioni del successivo articolo 9.5 del presente statuto. =====

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione delibera in conformità a quanto previsto dall'art. 2369 c.c. e sempre comunque con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale, salve le ipotesi delle delibere concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, per l'approvazione delle quali sarà necessario, in ogni caso, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====

Tutte le votazioni si svolgeranno con il metodo dell'alzata di mano ad eccezione della nomina dei membri degli organi sociali per la quale si applicano le disposizioni del successivo articolo 9.5 del presente statuto. =====

Delle deliberazioni assembleari viene redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario nominato apposito verbale, salvo quando la legge prescriva l'intervento del notaio. Il verbale sarà redatto secondo quanto stabilito dall'articolo 2375 c.c. =====

===== **Articolo 9.5 - COMPETENZE** =====

L'assemblea in seduta ordinaria: =====



- approva il bilancio, =====
- nomina il Presidente della società, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, e gli altri membri del Consiglio stesso, i membri del Collegio sindacale ed il Presidente del Collegio stesso, tranne per i primi, i quali sono nominati nella delibera di trasformazione. Alle suddette nomine l'assemblea provvede con votazioni separate, a scrutinio segreto, con le maggioranze previste all'art. 9.4 del presente statuto. Resta fermo il diritto dei soci che lo richiedano di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione. =====
- determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del Presidente della società, nonché il rimborso spese per gli amministratori e per il Presidente della società; =====
- nomina il Direttore Generale stabilendone il compenso; =====
- delibera in ordine ai piani pluriennali di sviluppo predisposti dall'organo amministrativo; =====
- delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. =====

===== **Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

===== **Articolo 10.1 - COSTITUZIONE** =====

La società è amministrata, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, stante la composizione societaria e l'attività affidata alla società dai soci da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente ed altri due membri nominati dall'Assemblea, =====

La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'elezione. =====

Per le modalità della loro nomina si rinvia al superiore art. 9.5. =====

Gli Amministratori devono possedere una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private e sono soggetti a tutte le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per le società pubbliche. Non possono assumere la carica di amministratore i dipendenti della Società e delle società da essa controllate, i membri degli organi di controllo e i dipendenti di queste. Si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. =====

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. =====

Qualora i nuovi amministratori nominati non provvedano ad accettare la carica nel termine di dieci giorni dalla nomina

stessa la delibera dell'assemblea perde la sua efficacia e bisognerà provvedere ad una nuova nomina. =====

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Società. In caso di sua assenza è presieduto dal Vicepresidente. Il Consiglio nomina un segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio. =====

Il Presidente ed il segretario redigono e firmano i verbali delle riunioni del Consiglio e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, già riportati sui libri sociali. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il compenso ed il rimborso delle spese stabilito dall'Assemblea, nei limiti previsti dalle norme sulle società interamente pubbliche =====

===== **Articolo 10.2 - CONVOCAZIONE** =====

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o del Collegio Sindacale, con indicazione delle materie da trattare. =====

Il Consiglio viene convocato normalmente nella sede sociale od altrove, per comprovate esigenze, ma comunque entro il territorio della Sicilia. =====

L'avviso di convocazione va portato a conoscenza di tutti i componenti del Consiglio unitamente all'ordine del giorno, mediante comunicazione fatta con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, indicante la data, l'ora, il luogo e le materie da trattare, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da trasmettere almeno quarantotto ore prima. =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale secondo un calendario fissato dallo stesso consiglio all'inizio di ciascun anno. Resta in facoltà del Presidente convocare il consiglio quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta i consiglieri ai sensi del presente statuto. =====

Il Consiglio di amministrazione potrà svolgersi anche in video conferenza o per il tramite di apparecchiature di carattere audiovisivo che consentano, in tempo reale, la concreta partecipazione dei componenti. In tal caso il consiglio si intende svolto nel luogo in cui si trova colui che lo presiede. =====

===== **Articolo 10.3 - DELIBERAZIONI** =====

Il Consiglio è regolarmente costituito e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Chi presiede la seduta procede all'accertamento della regolarità e della validità della seduta e della delibera. =====

===== **Articolo 10.4 - COMPETENZA** =====

Salvi sempre i poteri affidati dalla legge e dal presente statuto all'Organismo di controllo analogo e in deroga

all'art. 2380 c.c. il Consiglio è investito dei più ampi poteri di gestione, sia nell'amministrazione ordinaria che in quella straordinaria della società, ed ha facoltà di decidere in ordine a tutti gli atti, contratti, operazioni ed affari che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluso quelli che siano per legge o per statuto riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio ha il potere di decidere sui seguenti atti e affari: =====

a) acquistare, vendere, permutare immobili, conferirli in altre società istituite o costituende; =====

b) emettere obbligazioni; =====

c) acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari; =====

d) promuovere controversie, costituirsi in giudizio nel quale la società è chiamata in causa, transigere o compromettere in arbitri anche amichevoli compositori le controversie nelle quali la società è parte, nominando i difensori di fiducia; =====

e) assumere obbligazioni in genere, anche pluriennali anche a mezzo di contrazione di mutui o prestiti o emissione di obbligazioni; =====

f) costituzione e partecipazione in nuove società, A.T.I., joint venture, partecipazioni a GEIE; =====

g) la fissazione dei regolamenti di valenza interna, eccetto quello dell'Assemblea dei soci; =====

h) i regolamenti aventi valenza esterna. =====

Il Consiglio, inoltre, formula proposte all'Assemblea concernenti gli oggetti di competenza della stessa e propone ad essa per l'approvazione i seguenti atti fondamentali: =====

i) il bilancio; =====

l) le modifiche dello statuto. =====

Il consiglio, infine, redige i piani pluriennali di sviluppo e la relazione semestrale sull'andamento aziendale della società, da sottoporre all'assemblea ai sensi del precedente articolo 9. =====

===== **Articolo 11 - PRESIDENZA DELLA SOCIETA'** =====

La società è presieduta da un Presidente il quale cumula in sé le cariche sia di Presidente dell'Assemblea dei soci che di Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Presidente della Società è nominato dall'assemblea dei soci. Non possono essere nominati Presidente i membri dell'organo di controllo della società ed i dipendenti di questa; i membri degli organi di controllo ed i dipendenti di società controllate. Si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. =====

L'Assemblea dei soci inoltre, nomina tra i Consiglieri, con gli stessi limiti previsti per il Presidente, un Vice Presidente. =====

Al Presidente della Società spettano i seguenti poteri: =====

- a) la rappresentanza legale, istituzionale, negoziale e processuale della società in qualunque rapporto essa è parte, in particolare il potere di firma nei rapporti bancari intestati alla società; =====
 - b) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno; ==
 - c) sottoscrivere i verbali e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, unitamente al Segretario; =
 - d) provvedere a consentire il funzionamento dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione; =====
 - e) compiere gli atti necessari per eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione; =
 - f) presiedere le gare d'appalto; =====
 - ? svolgere tutte le altre attività relative ai poteri specificamente delegatigli, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, dal Consiglio di amministrazione; =====
 - ? nominare speciali procuratori, anche alle liti, per il compimento di singoli atti o categorie di atti. =====
- Al Presidente sono attribuite in concorrenza al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze a quest'ultimo spettanti descritte al precedente art. 10.4 del presente statuto, ma solo in caso di necessità ed urgenza e salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio, nonché spettano in esclusiva, in via residuale, tutte le competenze non attribuite nel presente statuto o spettanti per legge all'Assemblea dei Soci o al Consiglio di Amministrazione. =====
- Gli stessi poteri sono esercitati, in caso di dichiarata impossibilità del Presidente dal Vice Presidente. =====
- Il Presidente può delegare i poteri di cui alla superiore lettera f) al Direttore Generale e/o ad uno o più dipendenti, determinando i limiti della delega. =====
- Non sono comunque delegabili da parte del consiglio di amministrazione i poteri e le attribuzioni relativi a: =====
- ? definizione ed approvazione del contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza industriale; =====
 - ? adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle cariche sociali; =====
 - ? redazione di piani operativi annuali, piani d'investimento e di assunzione del personale; =====
 - ? predisposizione e modifica di contratti di servizio, prestazioni di garanzia; =====
 - ? alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore ad euro 250.000,00 per ogni singola operazione; =====
 - ? acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi

tipo e in qualsiasi forma; =====
? compravendite e permutate di beni immobili di valore
superiore ad euro 300.000,00 per ogni singolo immobile; =====
? assunzione di mutui ed emissioni obbligazionarie =====

===== **Articolo 12 - COLLEGIO SINDACALE** =====

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può esercitare, altresì, il controllo contabile. =====

Il collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci, la quale nomina pure il Presidente e determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso spettante ai sindaci. La scelta dei sindaci e dei supplenti da eleggere deve essere effettuata in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'elezione. Essi sono rieleggibili nei limiti in cui la rielezione è consentita dalla legge per i revisori dei comuni siciliani. =====

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. =====

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. =====

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. =====

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. =====

===== **Articolo 13 - DIRETTORE GENERALE** =====

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea dei soci scelto tra candidati dotati dei requisiti di adeguata preparazione culturale e di comprovata esperienza professionale nei campi di attività della società. =====

La nomina è disposta per una durata di anni cinque prorogabile e/o rinnovabile. =====

In particolare al Direttore sono attribuite le seguenti funzioni e competenze: =====

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; =====
- b) sovrintendere all'attività tecnica, produttiva, commerciale, amministrativa, economica e finanziaria della società; =====
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi e degli uffici della società per il loro efficiente sviluppo; =====
- d) formulare proposte al CdA; =====
- e) dirigere il personale, provvedendo a tutti gli atti inerenti i relativi rapporti di lavoro, formulare proposte di miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della struttura organizzativa al fine del loro costante adeguamento al mutare del contesto operativo ed economico della società; =====
- f) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente statuto e/o delegate dal CdA. =====

Il Direttore Generale partecipa alle sedute dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Organismo di Controllo Analogo con funzioni di assistenza e di verbalizzazione ma senza diritto di voto. =====

===== TITOLO IV =====

== BILANCIO SOCIALE, UTILI, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E ==

===== CONTROLLO CONTABILE =====

===== Articolo 14 - BILANCIO =====

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =
Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua presentazione all'Assemblea per l'approvazione. Con le relazioni del collegio sindacale e del revisore legale. =====

===== Articolo 15 - UTILI =====

L'utile netto del bilancio dovrà essere così ripartito: =====

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del Capitale Sociale attuale; =====
- b) il 5% (cinque per cento) alla riserva statutaria, da costituirsi in bilancio; =====
- c) il rimanente da destinare ad ulteriore riserva, ad investimenti, a riduzione delle tariffe o distribuibile ai soci, in tutto od in parte, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria. =====

===== Articolo 16 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI =====

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. =====

I requisiti, la nomina e l'eventuale revoca dei soggetti incaricati della revisione legale, nonché la durata, il compenso, le funzioni, lo svolgimento dell'esercizio

dell'incarico sono disciplinate dal Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39 e da ogni altra normativa vigente in materia. =====

Essi sono rieleleggibili nei limiti in cui la rielezione è consentita dalla legge per i revisori dei comuni siciliani. = Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. =====

Con delibera dell'assemblea ordinaria, sempreché la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato può prevedersi che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

===== TITOLO V =====

===== SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' =====

===== Articolo 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE =====

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. ==== In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. ==== L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando: =====

- il numero dei liquidatori; =====
 - in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; =====
 - a chi spetta la rappresentanza della società; =====
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; =
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione. =

===== TITOLO VI =====

===== CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

===== Articolo 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. =====

L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. =====

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. =====

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le
risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le
parti. =====

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato
tra le parti. =====

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le
controversie promosse da amministratori, liquidatori e
sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che
abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale. =====

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie
devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I
soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. =====

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. =====

===== TITOLO VII =====

===== RINVIO =====

===== Articolo 19 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE =====

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle
disposizioni di legge. =====

F.to Giuseppe Rizzo, =====

===== Filippo Azzia notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE =====

Catania, li **28 GIU. 2016** =====

Filippo Azzia





Allegato A,
 all'atto con N. 2083 del Repertorio
 802 della Ragioneria

FOGLIO DI PRESENZA DEL 14 GIUGNO 2016
 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

COMUNE	PRESENZA
ACI BONACCORSI	<i>[Signature]</i>
ACI S. ANTONIO	<i>[Signature]</i>
ADRANO	<i>[Signature]</i>
BELPASSO	<i>[Signature]</i>
CAMPOROTONDO ETNEO	<i>[Signature]</i>
CATANIA (S.G.GALERMO)	<i>[Signature]</i>
GRAVINA DI CATANIA	<i>[Signature]</i>
MASCALUCIA	<i>[Signature]</i>
NICOLOSI	<i>[Signature]</i>
PEDARA	<i>[Signature]</i>
RAGALNA	<i>[Signature]</i>
S.AGATA LI BATTIATI	<i>[Signature]</i>
S.GIOVANNI LA PUNTA	<i>[Signature]</i>
S.MARIA DI LICODIA	<i>[Signature]</i>
S.PIETRO CLARENZA	<i>[Signature]</i>
SAN GREGORIO	<i>[Signature]</i>
TRECASTAGNI	<i>[Signature]</i>
TREMESTIERI ETNEO	<i>[Signature]</i>
VALVERDE	<i>[Signature]</i>
VIAGRANDE	<i>[Signature]</i>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

